

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 88* — *Dichiarazione del Senatore Beretta* — *Approvazione dell'art. 88* — *Nuova redazione dell'art. 89* — *Osservazione del Senatore Beretta* — *Sospensione dell'articolo* — *Obbiezioni all'articolo 90 del Senatore Pernali cui risponde il Senatore Cambray Digny* — *Approvazione degli articoli 90, 91 e dell'89 sospeso, del 92, 93* — *Avvertenza del Senatore Pernali all'art. 94, e risposta del Senatore Cambray Digny* — *Approvazione dell'articolo 94* — *Emendamento all'articolo 95 del Senatore Scialoia combattuto dal Senatore Cambray Digny* — *Replica del Senatore Scialoia* — *Dubbii del Ministro delle Finanze* — *Nuova replica del Senatore Scialoia a cui rispondono i Senatori Tecchio, Cambray-Digny e Vigliani* — *Istanza del Senatore Scialoia* — *Domanda del Senatore Caccia di votazione per divisione dell'emendamento Scialoia* — *Reiezione del primo comma dell'emendamento Scialoia* — *Biliro dell'emendamento* — *Avvertenza del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Senatore Scialoia* — *Replica del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione e proposta d'emendamento del Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'articolo 95 emendato e degli articoli 96, 97, 98, 99* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Dubbio dei Ministri delle Finanze e Guardasigilli sull'articolo 100 cui risponde il Senatore Vigliani* — *Emendamento del Senatore Cambray-Digny* — *Proposta di rinvio del Ministro Guardasigilli* — *Sottoemendamento del Senatore Tecchio accettato dal Guardasigilli* — *Approvazione degli articoli 100, 101 e 102* — *Proposta di 15 Senatori per un emendamento all'art. 103* — *Schiarimenti del Senatore Caccia* — *Risposta del Senatore De Gori* — *Replica dei Senatori Caccia e Conforti* — *Osservazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, de' Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Segretario **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Gli onorevoli Senatori Cittadella e Cucchiari domandano un mese di congedo, che è dal Senato loro accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

La Commissione ha proposte alcune variazioni di cui si stanno distribuendo gli stampati.

La numerazione degli articoli è stata variata, per cui invece di portare il N. 87, quello che sta per leggere porta il N. 88.

Ora leggo l'articolo 88 tale quale viene proposto dalla Commissione.

« Art. 88. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite dai debitori morosi, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili o immobili del debitore;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'esattore e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Avverto che fu stampato per errore la frase *ai debitori morosi*. Si era deliberato di toglierla.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Devono essere tolte anche le altre parole *nella Provincia*.

Presidente. Esse sono già state cancellate.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Poichè la Commissione ha accettato i miei emendamenti proposti ai termini stabiliti in quest'articolo, tranne quello che riguarda la vendita dei frutti oppignorati dopo la raccolta, pel quale ha creduto di estendere soltanto a 15 giorni quel termine che io avevo proposto di portare ad un mese, io non insisterò per giorni più o giorni meno.

Avevo accennato, e credevo che un mese fosse un termine conveniente da lasciarsi all'esattore; ma se la Commissione crede che 15 giorni possano bastare, io non insisterò nel mio emendamento, e quindi accetterò i termini da lei designati in quest'articolo; riservandomi soltanto la parola quando si tratterà di fare l'aggiunta che io avevo proposto a quest'articolo.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo quale l'ho letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 89. L'esattore o il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte dentro il corso del settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso del novembre l'Amministrazione non abbia liquidati e pagati i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno sulla rata del dicembre uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

La parola spetta al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Non ho sott'occhio la nuova redazione proposta dalla Commissione, ma dalla lettura però che ho inteso darne or ora, parmi che dessa sia consentanea ai principii che io aveva sostenuto proponendo l'aggiunta all'art. 87 che oggi divenne l'88. Anzi in questo nuovo articolo si è anche tenuto conto delle osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Parnati, che cioè: anzichè farsi la li-

quidazione bimestrale, si potesse rimandare la liquidazione dei rimborsi alla fine dell'anno.

Io quindi aderisco al nuovo articolo; però siccome parmi che in esso si accenni ad articoli precedenti relativi al ricevitore, e non mi pare di aver inteso lettura di paragrafi o articoli che trattino di tale argomento, pregherei la Commissione a volere indicare quali siano gli articoli precedenti cui intende di alludere.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. L'onorevole Beretta ha ragione, quest'articolo nuovo che porta il numero 88, e che fu letto come 89, dovrebbe essere collocato dopo il 91. L'ordine dovrebbe essere questo: prima l'articolo 90, poi l'articolo 91, e quindi l'articolo attualmente in discussione.

Senatore **Beretta**. Dietro questa dichiarazione non so se l'articolo si debba mettere in votazione attualmente.

Presidente. Metterò l'articolo ai voti, salvo poi.

Senatore **Beretta**. Ma siccome esso si riferisce ad articoli precedenti che non furono ancor votati, mi pare che sarebbe meglio sospenderne la votazione.

Presidente. Si sospenderà allora la votazione di quest'articolo, e darò lettura dell'articolo 90.

« I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

» I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali. »

Ha la parola il Senatore Parnati.

Senatore **Parnati**. In quest'articolo si dichiara che i rimborsi relativi alle imposte dirette che profitano ai Comuni, spettano, o dirò meglio, sono di competenza passiva del Comune. Ora desidererei di sapere in qual modo il Comune dovrebbe soddisfare a questi rimborsi.

Probabilmente si è voluto dire che è il Comune il quale direttamente deve pagare, cioè stanziare nel bilancio comunale una somma per soddisfare a questi rimborsi.

Se ciò è, io mi permetterei di osservare che l'imposizione di questa somma nei bilanci comunali per rimborso delle imposte non soddisfatte, potrebbe portare, anzi porterebbe certo uno spostamento ed una ingiustizia nella ripartizione e nel pagamento delle imposte.

Infatti, queste quote inesigibili essenzialmente provengono dall'imposta di ricchezza mobile, e su questo punto siamo tutti d'accordo.

Ora logicamente, i contribuenti che dovevano pagare l'imposta di ricchezza mobile, dovrebbero essere ricaricati della deficienza che presenta la riscossione dei ruoli a quella imposta relativi.

Ma poichè si addossa questo carico ai Comuni e lo si imporrebbe ai bilanci comunali, ne verrebbe che questa spesa dovrebbe essere ripartita come tutte le altre del bilancio comunale.

Ora, o Signori, in qual modo si ripartono le spese stanziare nel bilancio comunale? Evidentemente sovrainponendo alle imposte che si pagano al Governo.

Ciò posto, voi sapete, o Signori, che all'imposta fondiaria si sovrainpone nella proporzione del 100 p. 0,0 e si può andare anche al 150 e 200 per 0,0, quando si ottiene l'autorizzazione della Deputazione provinciale. Ma per quanto spetta all'imposta di ricchezza mobile, la sovrainposta di cui può valersi il Comune, non è che del 20 per 0,0.

Ora dimando: trovate voi conforme a giustizia che una somma la quale proviene da una inesigibilità di una imposta speciale, quale è quella della ricchezza mobile, vada a ricadere in questo modo e con tale proporzione a carico dei contribuenti dell'imposta fondiaria?

Mi pare che veramente qui ci sarebbe un'ingiustizia. Il contribuente dell'imposta fondiaria non è il medesimo contribuente dell'imposta di ricchezza mobile. Prendiamo ad esempio la città di Firenze; certamente che quelli che sono contribuenti per l'imposta della ricchezza mobile non hanno che fare con quelli che pagano la imposta fondiaria. Dunque si turba realmente questo equilibrio nella distribuzione delle imposte determinato dalle leggi.

Nè mi si dica per avventura a questo riguardo che ciò accade egualmente per tutte le spese comunali. Imperocchè le spese comunali che s'impongono nel Cassato sono spese che si fanno nell'interesse generale dei comunisti; ma questa spesa per rimborso di quote inesigibili di una speciale imposta, non riflette punto l'interesse generale dei comunisti; poichè essa proviene solo da un debito non soddisfatto dai contribuenti della ricchezza mobile, i quali contribuenti sono chiamati in poca parte del resto alla formazione del fondo attivo del bilancio del Comune.

Io mi limito a queste semplicissime osservazioni, e ripeterò che ciò fornisce d'altronde una novella prova dell'imperfezione del vostro sistema di rimborso, pella complicazione che presenta lo stanziamento nel bilancio dei Comuni delle somme che devono ripartirsi in modo disuguale fra i contribuenti; mentre invece è assai più semplice il provvedere con delle ordinanze di scarico, e riduzione dei ruoli d'imposta.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. La questione di forma che mette avanti l'onorevole Senatore Pernati, non cambia nulla alla situazione delle cose, imperocchè, quando un Comune ha previsto una somma per la sua parte di sovrainposta di ricchezza mobile, e che questa somma non si riscuote, e viene invece ad incassare un'entrata minore, è evidente che la differenza e la deficienza di introito pesa sull'insieme delle risorse del Comune, sia che i defalchi delle quote inesigibili si facciano per via di rimborso, sia che si facciano anteriormente nel modo che egli accennava ieri.

Quindi io non intendo come questa accusa di sbilanciare il Comune, possa farsi al sistema dei rimborsi.

Che cosa sono i rimborsi? L'esattore ha pagato l'intero ammontare della imposta scaduta. Poi se nel corso del bimestre successivo avviene il caso di riconoscere che ci sono delle quote inesigibili, bisogna rimborsarlo. La vera entrata del Comune è la prima somma pagata dall'esattore, meno quello che gli è stato restituito.

Nel caso del defalco anticipato, l'esattore non avrebbe versato altro che questa differenza, quindi la mancanza di un'entrata nel bilancio comunale si verificherebbe tanto in un modo che nell'altro.

Non vi ha dunque luogo ad appuntare il sistema del rimborso se cotesta differenza porta uno sbilancio.

A questa specie di sbilancio che può avvenire in un Comune, il quale abbia preveduto tra le sue entrate una somma di ricchezza mobile che non riscuote, a cotesto errore di previsione sono soggetti tutti i Comuni, finchè dureranno ad incassare i centesimi addizionali, cioè la sovrainposta sulla ricchezza mobile, ed a contarla fra i loro proventi.

A questa deficienza bisogna far fronte colle risorse generali del Comune.

Io dunque non mi so capacitare che questa obbiezione possa trattenere momentaneamente il Senato dal votare l'articolo qual'è. Apparentemente l'onorevole Senatore Pernati ritiene anch'esso che non vi sia poi gran cosa a fare per evitare questo inconveniente, perchè non ha fatto nessuna proposta. Quindi la Commissione non ha nulla da aggiungere nè da togliere, all'articolo in discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. L'onorevole Senatore Cambray-Digny, prendendo le mosse delle mie ultime parole, voleva dimostrare come il sistema dei rimborsi avesse il medesimo risultato del sistema dei discarichi. Sia pure che si avrebbe un ultimo identico risultato; ma io lo accennai per ultimo come un sistema meno complicato, e meno soggetto a tutti quegli inconvenienti che aveva avuto l'onore ieri di indicare a carico del sistema dei rimborsi. Pregho l'onorevole Senatore Cambray-Digny a ricordare quello che ho detto testè sul merito della questione. Ho detto, che logicamente non dovrebbe stanziarsi nel bilancio comunale la deficienza per i rimborsi delle quote inesigibili sull'imposta di ricchezza mobile, ma dovrebbe reimporsi nei ruoli stessi della ricchezza mobile. Sono i debitori di questa imposta che non hanno soddisfatto al debito loro, alla somma che era iscritta nei loro ruoli, perciò è giusto debba essere la medesima pagata da essi contribuenti pella ricchezza mobile. Tanto è vero che, quando voi parlate dell'aggio, lo considerate come una spesa accessoria a quelle di una determinata imposta, e volete debbasi aggiungere a ruoli rispettivamente formati per ciascheduna delle medesime.

Questo è il vero principio razionale, ed a questo principio razionale appunto io accennai, quando dissi che logicamente così si dovrebbe fare; soggiungendo che in ogni caso, per menomare la complicazione, era meglio adottare il sistema del discarico, anziché quello dei rimborsi. Nè mi si venga a dire che nella legge lombarda questa distinzione appena occorre, imperocchè siamo sempre in uno stato di cose diverse.

La legge lombarda non ha quasi da occuparsi di quote inesigibili, perchè si tratta sempre di imposte di contingente la cui esazione viene essenzialmente assicurata da buoni catasti tenuti al corrente, per cui non ci è pericolo che la riscossione possa essere defraudata.

Presidente. L'onorevole Pernati fa una proposta?

Senatore Pernati. Mi sono limitato a fare alcune osservazioni poichè credo inutile fare proposte.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Non facendosi nessuna proposta, rinunzio alla parola.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo tal quale sta, e come l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 91. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nel precedente articolo, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse »

Cambray Digny. In questo articolo, invece di dire *articolo precedente*, si deve dire *art. 88*.

Presidente. Con questa correzione metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Ora viene in votazione l'art. 89 che è stato sospeso.

« L'esattore e il ricevitore che abbiano diritto a rimborso ai termini degli articoli precedenti dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte dentro il corso del settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso del novembre l'Amministrazione non abbia liquidati e pagati i rimborsi, l'esattore e il ricevitore otterranno sulla rata del dicembre uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

(Approvato.)

« Art. 92. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4. »

(Approvato.)

« Art. 93. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si

aggiunge nei ruoli alla imposta e alla sovrimposta ed è repartito tra il Comune e la Provincia. »

(Approvato.)

« Art. 94. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti, o per quella parte della sua gestione, che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune. »

» In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 8.

» Quando l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'esattoria terminato l'anno in corso; quando fosse un minore non emancipato, l'appalto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

Senatore Pernati. Domando la parola.

Senatore Tecchio. Mi permetta solo una parola per fare correggere un errore di stampa. In principio del primo capoverso dove è detto « In caso di morte dell'esattore e del ricevitore » si deve dire invece « In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, ecc. »

Presidente. Si farà questa correzione.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Vedo che in quest'articolo si prevedono diversi casi, ma mi pare che uno se ne sia ommesso, che pure sarebbe bene fosse risolto. Si accenna non farsi luogo alle visite di cassa, che non si possono fare se non nel caso di ritardo nei versamenti; si parla del caso di morte dell'esattore e del modo con cui vi si provvede. Ma non si parla del caso di fuga dell'esattore, e del come si provveda in tale caso.

Vi si dovrebbe provvedere, mi pare, cogli atti di esecuzione sulla sua cauzione.

Probabilmente la fuga non potrebbe succedere che alla vigilia o all'antivigilia della scadenza del bimestre, quando cioè la cassa contiene ormai tutte le somme versate dai contribuenti, e ch'egli naturalmente si porterebbe via.

Ora, essendosi tolte di mezzo molte delle cautele adottate dalla legge lombarda ed ogni responsabilità degli Amministratori del Comune, su cui poggia il sistema di quella legge, io non vedo abbastanza assicurato il pagamento pronto del bimestre che scade al Governo, alla Provincia, e specialmente al Comune. Per la vendita della sua cauzione, che può essere data in beni stabili, si dovrà fare un procedimento, ma passerà molto tempo, e la vendita, per quanto si faccia sollecitamente, non avverrà prima di qualche mese; ma intanto bisogna pure che questi denari siano rappresentati e prontamente da qualche duno allo Stato, alla Provincia ed al Comune.

Ora, io domando, chi avrà l'obbligo di rappresentarli in tutte tre quelle casse? Si può trattare anche di somme egregie; l'esattoria di Firenze, se non erro, è di 13 milioni di acollo, il bimestre quindi sarebbe di 2 milioni, somma abbastanza forte; e se l'esattore

manca, non è designato da chi debba farsi il pagamento allo Stato, alla Provincia ed al Comune.

Senatore **Cambray-Digny**. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. L'onorevole Senatore **Pernati** domanda chi pagherà, nel caso in cui l'esattore fugga, o manchi: ma parmi che egli abbia dimenticato che vi è il ricevitore, il quale è obbligato a pagare il non riscosso per riscosso . . .

Senatore **Pernati**. Non nel Comune.

Senatore **Cambray-Digny** . . . ed il quale poi ha il diritto di fare tutti quanti gli atti necessari per ottenere il rimborso delle somme che egli abbia pagate. La legge parla abbastanza chiaro, e non parmi sia il caso di dover dare più estese spiegazioni.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 94.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 95. L'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Senatore **Scialoja**. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io propongo una nuova relazione di questo articolo, per dire in parte le medesime cose, ma un po' più chiaramente, ed anche per farvi una piccola aggiunta: e spiegherò brevemente il mio pensiero, affinché la lettura poi del mio emendamento abbia un anticipato commento per il Senato.

L'art. 95, di cui il nostro signor Presidente ci ha dato lettura, in sostanza che cosa vuole? Vuole che le leggi, che regolano la contabilità dello Stato, siano applicabili anche a questi esattori, quantunque siano esattori per appalto.

Ora io vorrò per l'appunto che questo si dicesse così come l'ho esposto, cioè presso a poco colle medesime parole: « l'esattore ed il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni delle leggi sulla contabilità dello Stato », e perchè in quelle medesime leggi è fatta parola del giudice, che è chiamato a pronunziare sopra i conti da una parte e dall'altra, e sopra i casi di deficienza e di danni per colpa od omissione, ad evitare anche ogni fallace interpretazione, io direi che « sono sottoposti alle leggi sulla contabilità dello Stato; ed alla giurisdizione della Corte dei Conti. »

Ho poi detto leggi, anziché legge, sebbene l'ultima che la Camera dei Deputati ed il Senato hanno adottata, provveda in genere alla contabilità dello Stato; perchè ne potrebbero essere fatte in appresso delle altre, le quali venissero in aggiunta a questa. Fin qui credo non vi sia difficoltà alcuna.

La nuova redazione è chiara per se stessa e molto più chiara dell'altra, dove, parlandosi di discipline della contabilità e non di legge, avrebbe potuto fare supporre che imponeva agli esattori l'obbligo di avere

soltanto quei tali registri a quel tale modo che le discipline della contabilità dello Stato vogliono che si abbiano; noi vogliamo qualche cosa di più, vogliamo l'osservanza degli obblighi e delle pratiche che sono prescritte per legge.

Aggiungerei però qualche cosa la quale potesse far meglio rientrare questa legge nel quadro generale delle nostre istituzioni e sopra tutto della Corte dei Conti, che è pur recente fra noi.

Il disposto dell'articolo 86 di questo disegno di legge, quale fu già adottato dal Senato in una delle tornate precedenti, dice così:

« L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

» La vendita si fa di tuo ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore. »

Signori Senatori; dopochè la Camera dei Deputati ebbe votato l'articolo che voi avete confermato ed approvato l'altro giorno, e che oggi io vi ho letto, dopo che, dico, la Camera dei Deputati ebbe votato quell'articolo, essa Camera ed il Senato approvarono una legge, la quale, sebbene non tutta entrata in esecuzione, è però in parte applicata oggi ed eseguita: ed è applicata ed eseguita precisamente nella parte dove si trova l'articolo di cui io sto per darvi lettura, il quale dice così:

« Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione, o di danno arrecato all'erario per fatti o per omissioni imputabili a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 58 e 65 (fra cui sono tutti quelli che maneggiano il denaro pubblico), la Corte dei Conti potrà procedere tanto contro di essi, quanto contro i fidejussori. » E qui mi fermo perchè i quattro quinti delle cauzioni sono dati da terzi, e il Prefetto e il Ministro potrebbero ordinare la vendita senza sentire le ragioni di questi anche prima del giudizio sul conto.

Alla giurisdizione dunque ordinaria e naturale della Corte quale giudice del conto, fu aggiunta anche questa di giudice per danni ed interessi, e sugli accertamenti delle deficienze.

Ora in qual caso potrebbe un Prefetto, o il Ministro delle Finanze ordinare la vendita della cauzione? Certamente in caso di deficienza o in caso di danno derivante da colpa, o da uno di quei difetti di versamento, che sarebbe omissione, e che poi va a finire in uno sbilancio di conto. Ora, Signori, che cosa verrebbe dalla nuda applicazione di quell'articolo 86? Forse l'abolizione di questa parte della giurisdizione della Corte dei Conti, e voi siete padroni di pronunziarla, ma credo che non sarebbe molto serio l'abolirla oggi inentre l'avete adottata ieri, facendo eco a un progetto venuto dall'altra Camera e lungamente discusso. In ogni modo, voi non vorrete distruggere la giurisdizione più ampia che ha la Corte dei Conti, che è quella

di giudicare sui conti. Ebbene, la legge sui conti dice che questi giudizi si fanno « o per presentazione volontaria del conto, o per esser chiamati il contabile dal Procuratore generale a dare il conto. »

Or quando il Prefetto avrà ordinata la vendita della cauzione, il contabile deve, perchè la sua gestione è cessata, presentare il suo conto alla Corte dei Conti.

Se la Corte giudicandolo, troverà che ammesse tutte le partite di entrata, tutti i versamenti, il conto è pareggiato, e quindi pronunzierà sovraneamente, poichè in questa materia è giudice sovrano, che in tutte le sue partite il conto è pareggiato, il vostro contabile con questa decisione alla mano chiamerà l'amministrazione dinanzi alla giustizia ordinaria e domanderà il rifacimento dei danni e degli interessi.

Quindi se anche lasciando l'articolo 86 con l'interpretazione più lata che potrebbe avere, quante volte nulla si aggiungesse in altri articoli di questa legge, si volesse indurre da quello abolizione di una parte di giurisdizione della Corte dei Conti, non avreste mai sfuggito quest'inconveniente, cioè che, pel desiderio di fare un po' più presto, l'amministrazione dello Stato si esporrebbe a giudizi per danni ed interessi, contro coloro che amministrativamente avessero potuto ordinare la vendita della cauzione per una deficienza o per una omissione pregiudizievole non ancora riconosciuta dal giudice competente. Ometto poi di considerare la cattiva conseguenza che potrebbe avere un simile procedere nell'ordine generale dell'amministrazione.

Quando il giudice competente abbia giudicato che non esisteva deficienza e che vi fu a bitrio o negligenza nell'ordinare la vendita della cauzione, come potrebbe rimanere in carica quel tal Prefetto, come potrebbe presentarsi in Parlamento quel Ministro che l'ordinava? Perchè esporci a far discutere simili atti?

Io quindi penso che si potrebbe facilmente ovviare a quest'inconveniente con un'aggiunta all'articolo 95 e direi così:

« L'ordinanza del Prefetto o del Ministro, di cui all'articolo 86, sarà notificata alla parte interessata. Questa fra cinque giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendente di finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei Conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro di frutti sino a giudizio definitivo. L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato ».

A questo modo se l'ordinanza non è opposta, la legge avendola elevata a sentenza, poichè vi è l'adesione della parte, il contabile non avrebbe la facoltà di chiamare in giudizio per danni ed interessi l'amministrazione. Se d'altra parte il contabile si oppone, l'affare è deferito a quel giudice, a cui simili affari avete voluto, con la legge votata l'anno scorso, che fossero deferiti, cioè alla Corte dei Conti. Ed allora se la Corte dei Conti troverà che la deficienza esiste, che esiste il danno cagionato allo Stato per negligenza

del contabile, l'ordinanza sarà commutata in una sentenza, i cui effetti sono tali, cui nessun contabile potrà sottrarsi, anche quando la Corte, perchè composta di uomini, errasse, come può errare ogni giudice.

Si dirà forse, che nel frattempo lo Stato perde. Veramente io non so trovare che cosa perda. Non perde la cauzione, perchè ci è il vincolo ipotecario. Non perde i frutti, perchè io propongo che quando l'ordinanza è opposta, si converta in un'ordinanza di sequestro di frutti, sicchè i frutti sono ritenuti ed accumulati col capitale.

Perde forse l'interesse del danaro che gli sarà pagato più tardi? Ma neppure, o Signori, perchè il giudice competente, la Corte dei Conti, quando avrà riconosciuto il debito, aggiunge sempre alla condanna, come pure deve per legge, la condanna sui frutti, dal giorno della deficienza accertata, e del danno cagionato. Perciocchè sebbene talvolta non si possa determinare il giorno in cui la deficienza rappresenterebbe l'appropriazione del danaro dello Stato fatta dal contabile, o quello in cui fu consumato il danno, pure il giorno in cui fu accertato l'una o l'altro è certamente il giorno dopo del quale non ha potuto avvenire; quindi da quel giorno in poi gli interessi sono dovuti allo Stato. Dunque lo Stato non si espone alla perdita della cosa principale. Non perde gli interessi, acquista i frutti che si aggiungono al capitale per colmare la deficienza medesima; io non veggio quindi ragione alcuna per cui si debba applicare al caso presente l'aforismo *solve et repete* fatto valere rispetto al contribuente.

L'esattore deve pagare allo Stato somme ch'egli deve riscuotere in determinati giorni; sicchè è naturale che il contribuente debba pagarle e poi ripeterle dallo Stato.

Ma altre sono le relazioni tra lo Stato e l'esattore e il ricevitore.

Quando il contabile ha mancato ai suoi impegni, ha fatto un vuoto, lo Stato non ha altro interesse che di essere pagato, e l'interesse grandissimo di essere pagato in modo che non possa dare alcuna ragione all'altro d'avergli fatto un sopruso che lo autorizzi a ripetere i danni e interessi.

Ripeto dunque che io non trovo nessuna ragione perchè l'art. 86 possa avere questa conseguenza, di annullare ciò che avete creato di recente; di esporre, nonostante questo annullamento, lo Stato ad un giudizio per danni e spese, che sicuramente deve aver luogo.

Ma dissi che lo Stato non è neppure esposto alla perdita degli interessi, perchè il contabile, nel caso della deficienza accertata dal giudicato della Corte dei Conti, dovrà gli interessi dal giorno dell'accertamento della deficienza non i frutti che può rendere la cauzione, perchè l'ordinanza valendo come sequestro accumula questi frutti al capitale.

Essendovi dunque ogni specie di garanzia, io non trovo ragione della citazione di rinnovamento della legge sulla contabilità dello Stato a questo riguardo, e quindi raccomando al Senato l'adozione del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori! Io prego il Senato di permettermi di esporre brevissimamente l'impressione che fece sull'animo mio la proposta dell'onorevole Scialoia.

Io non parlo a nome della Commissione, perchè non ci è stato tempo di consultare i colleghi di essa sopra un argomento così delicato e così complesso; ma non posso a meno di sottoporre per parte mia al Senato ed all'onorevole Scialoia qualche osservazione che mi suggeriscono le sue parole.

Pare a me che intorno alla prima parte del suo emendamento non possa sorgere questione alcuna.

La Commissione, accettando l'art. 95 nella forma attuale, intese sempre che gli esattori ed i ricevitori in quanto maneggino danaro pubblico, sono soggetti al giudizio della Corte dei Conti sul loro operato. Nessun dubbio vi ha per conseguenza intorno questa parte del suo emendamento.

Ma sulla seconda parte, io non posso nascondere all'onorevole mio amico Senatore Scialoia ed al Senato che mi soengono dubbi gravi.

In primo luogo, l'articolo da esso letto della legge sulla contabilità dello Stato riguarda le deficienze. Ora, o Signori, non vi sono deficienze possibili presso gli esattori e presso i ricevitori, i quali sono tutti obbligati a pagare il non riscosso per riscosso, ai quali non si può fare il riscontro di cassa, i quali devono rappresentare a un dato giorno una data somma. Ripeto, che non vi sono deficienze possibili; vi può essere bensì mancanza ai patti imposti loro dal contratto e dalla legge, la quale mancanza è naturalmente, facilmente giudicabile dall'autorità amministrativa, imperocchè, o l'esattore ha pagato a quel dato giorno lo intero ammontare delle imposte fondiarie e i nove decimi delle imposte non fondiarie, o non l'ha pagato, se non l'ha pagato, è passibile delle norme dell'articolo 86, e non vi è luogo a dubbi.

Ma si dirà: ma esso deve poter fare osservazioni e portare le sue ragioni; ma, la legge non ammette ragioni: la legge ammette soltanto il diritto di essere rimborsato; non ammette che esso non paghi qualunque non abbia riscosso.

Dunque, o Signori, opposizioni all'ordinanza del Prefetto che inculca il sequestro e la vendita della cauzione, non sono legalmente possibili a farsi: questo almeno a me pare che sia l'effetto del complesso delle disposizioni di questa legge.

Non essendo adunque l'esattore e il ricevitore veri e proprii contabili come lo sono i cassieri dello Stato, non essendovi possibilità di deficienze, non essendovi possibilità di danni all'infuori di quelli che proven-

gono dall'aver mancato di adempire esattamente alle prescrizioni della legge, io non vedo che questo giudizio della Corte dei Conti abbia elementi di possibilità.

Quest'è l'impressione che sorge ora nell'animo mio e dico di più o Signori, se voi ammettete in tutti gli esattori ai quali il Prefetto ordinerà il sequestro o la vendita della cauzione, il diritto di fare opposizioni e di trascinare l'amministrazione in un lungo procedimento presso la Corte dei Conti, ma cosa ne dirà il ricevitore? Il ricevitore, il quale è sempre obbligato a pagare quando anche l'esattore non abbia fatto il versamento, si troverà grandemente pregiudicato dalle dilazioni di questo giudizio il quale verrebbe spesso non ne dubitate, perchè quando uno si trova esposto alla vendita della sua cauzione, se anche sappia di avere tutti i torti possibili, comincerà dal fare opposizione se non altro per guadagnar tempo.

È perciò che in questa seconda parte della proposta dell'onorevole Scialoia io vedrei veramente un pericolo, e più che pericolo per le pubbliche finanze, vedrei pericolo per le Province, le quali dovendo pagare un aggio al ricevitore, si troverebbero esposte a pagare un aggio forse maggiore, inquantochè il ricevitore si troverebbe a sua volta più esposto di quello che dovrebbe secondo il concetto della legge.

D'altra parte dirò francamente, non essendo veri e proprii contabili questi nostri agenti della riscossione, non potendosi far loro verificazioni di cassa, non vedo che si offendano i diritti della Corte dei Conti e di quella legislazione già deliberata dai due Rami del Parlamento, ammettendo questa nuova disposizione della legge.

Queste sono le impressioni che mi si sono spontaneamente affacciate nel tempo che il Senatore Scialoia faceva il suo discorso; del resto lascio al Senato e alla Commissione il decidere.

Senatore **Scialoia.** Domando la parola.

Presidente. Mi permetta che prima rilegga il suo emendamento.

L'emendamento che farebbe il Senatore Scialoia sarebbe di sostituire all'articolo 95 il seguente:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni della legge sulla Contabilità dello Stato e alla giurisdizione della Corte dei conti.

» L'ordinanza del Prefetto o del Ministro, di cui all'art. 86, sarà notificata alla parte interessata. Questa fra 5 giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendente di Finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro dei frutti sino al giudizio definitivo.

» L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Appunto ad evitare tutte le questioni di competenza che, coloro che si occupano delle cose del loro intendono come siano gravi, tende la proposta da me fatta.

Io desidero che l'articolo parli chiaro; e quando la Commissione credesse che bisogni fare delle distinzioni perchè sia più chiaro, io non sono alieno che l'articolo venga da essa studiato e riformato.

Ma che l'art. 86 possa passare nella sua generalità come è, io lo nego ricisamente.

E di fatto, o Signori, diceva l'onorevole Cambrey-Digny: non vi possono essere deficienze. Io anzi tutto risponderò: l'art. 63 della Legge sulla contabilità generale dello Stato, votato da voi dopo che la Camera dei Deputati ebbe votato l'articolo che voi avete votato l'altro giorno, quell'articolo non parla solo di casi di deficienza.

L'art. 63 dice, in caso di deficienza accertata dall'Amministrazione e dei danni (ecco l'espressione generica) arrecati all'erario per fatti o per omissioni imputabili a colpa, o negligenza ecc.

Sicchè ammesso anche il caso in cui non vi possano essere quelle specie di mancanze di versamenti, o di difetto di denaro che propriamente si chiamano oggi deficienze, vi sarebbe sempre un fatto o un'ommissione imputabile a questo individuo che voi consentite che sia giudicabile dalla Corte dei Conti, fatto od omissione che sono i due soli possibili modi di recar danno ad un altro.

Ma è poi vero assolutamente che non vi possano essere deficienze?

Ricordate, o Signori, che un decimo dell'ammontare della imposta della ricchezza mobile non è versato dall'esattore se non dentro due mesi.

Immaginate che un esattore, e sventuratamente l'esempio non è rarissimo, che un esattore fugga in quei due mesi, e precisamente quando avendo riscosso il decimo o gran parte di esso, che nelle grandi città può essere una cospicua somma, non l'abbia ancora versato perchè non ancora scaduto il tempo utile per versarlo: l'amministrazione s'impadronisce de' suoi libri e trova che i contribuenti hanno pagato e hanno ritirato le ricevute, per cui non sono più tenuti a pagare.

Come chiamerete voi questa mancanza?

Io per me la chiamo deficienza: sarebbe il caso in cui il Prefetto immediatamente successe un'ordinanza per la vendita della cauzione, che, nel caso da me figurato, sarebbe probabilmente data da un terzo. Ma questo è precisamente uno di quei casi che la legge sulla contabilità nello articolo da me letto vuole che siano giudicati dalla Corte dei Conti.

Spicchi pure l'ordinanza il Prefetto, ma perchè diventi esecutiva, ed abbia l'efficacia di una sentenza, attendete che con lo scorrere di cinque giorni sia implicitamente

accettata dalle parti, perchè così almeno coprite l'Erario dal pericolo di un giudizio di danni: e se l'interessato si oppone, permettete che senza verun pregiudizio dello Stato conosca di questa opposizione un giudice speciale a ciò chiamato dalla legge. Siete voi che volete esporre lo Stato a dei pregiudizi di danni ed interessi, siete voi che volete esporlo a pericoli, e sono io che voglio salvarlo.

Il danno, ripeto, che lo Stato potrebbe risentire, sarebbe la mancanza degli interessi su questa somma, ma li avrà più tardi, perchè la sentenza che riconoscerà la deficienza o il danno vi aggiungerà gli interessi.

Dunque, se da una parte non avete alcuna necessità che giustifichi il vostro procedere, dall'altra esponete l'Erario a pericolo; siete voi dunque che per un lusso di eccezioni alle leggi vigenti volete incorrere in questo pericolo, ed espervi a questo danno, non io che, rientrando indirettamente nella legge, voglio salvare l'Erario da questo danno e da questo pericolo.

Si è obiettato che si entrerà sempre in lunghe procedure le quali in certi casi possono riuscire pregiudicevoli. Studiate questi casi. Se me li potete indicare e distinguere, discuteremo: ma oggi per i casi che interessano lo Stato io sento di essere nel giusto e fondato in ragione.

Quanto poi alla lunghezza della procedura, o Signori, posso dirvi assolutamente, ricisamente che non avranno luogo questi giudizi lunghi, perchè, quando l'opposizione fra cinque giorni dovrà pervenire all'Intendenza, voi col vostro Regolamento ordinerete che l'Intendente la mandi al Procuratore generale della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti ha una procedura speciale, sommarissima fra le sommarie, e giudicando su questa opposizione, potrà pronunciare nel corso di pochi giorni, perchè non si tratta di esaminare il conto, ma bensì il caso speciale in questione, e che per conseguenza verrà corredato di tutti quei documenti sui quali il Prefetto ha dovuto pronunciare, ovvero il Ministro.

Sicchè la lunghezza da voi temuta non è neppure un timore che abbia fondamento di fatto.

In quei 20 o 30 giorni che potranno intercedere, il Governo non risentirà danno alcuno, il ripeto, perchè i frutti si troveranno sequestrati per effetto dell'ordinanza medesima, e gli interessi saranno pagati dal contabile.

Dunque, rispondendo al mio amico onorevole Cambrey-Digny, dico che se anche non vi potessero essere deficienze, vi sarebbero sempre danni all'Erario, e quindi l'art. 63 sarebbe applicabile: che deficienze vi possano essere, ne ho indicato un caso tra quelli che sogliono spesso avvenire: che infine il pericolo a cui può essere esposto l'Erario dall'art. 86 è grave, e che il danno che può risentirne dall'applicazione del mio emendamento è nullo.

Quindi ripeto quello che ho già detto una volta. Quando mi vedo a fronte di una eccezione, la quale

per se stessa è sempre odiosa, come eccezione, e che espone a gravi pericoli lo Stato senza nessun beneficio, io voto contro di essa, specialmente quando l'eccezione consiste nello sconvolgere il corso ordinario delle giurisdizioni.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ora che ho inteso lo svolgimento della proposta dell'onorevole Senatore Scialoja e le risposte che vennero dal banco della Commissione, confesso che è sorta anche in me qualche dubbio intorno agli inconvenienti che quest'articolo potrebbe avere; imperocchè poniamo il caso che si sia in una provincia lontana (non bisogna dimenticare che la Corte dei Conti è un magistrato centrale): un esattore manca al suo ufficio e non paga affatto o non paga tutta la somma che deve pagare alla scadenza; allora il ricevitore deve procedere contro la cauzione dell'esattore: vediamo che differenza vi è tra il sistema proposto nella legge e quello che propone l'onorevole Senatore Scialoja.

Secondo la legge, passati i giorni da essa stabiliti, l'esecuzione contro l'esattore ha luogo mediante la vendita della cauzione, la quale si fa dietro ordinanza del Prefetto (faccio ora il caso che si tratti della vendita della cauzione di un esattore), quindi si intende che il ricevitore abitante nella Provincia facilmente darà ragione di questa mancanza di pagamento per parte dell'esattore, porterà, occorrendo, il suo ruolo stesso sopra cui sono segnati tutti i debitori di tutti gli esattori; non avrà forse anche bisogno di farne fare un estratto autentico, e via discorrendo, ed il Prefetto, sull'ispezione probabilmente dei documenti originali stessi, spiegherà l'ordinanza dietro cui si fa la vendita della cauzione.

In tal modo il ricevitore trova la somma che egli intanto è obbligato ad esporre per conto dell'esattore, giacchè anch'egli ha l'obbligo di pagare il non scosso per iscosso.

Invece se si applica il sistema che l'onorevole Scialoja propone, deve notificarsi alla parte, che si sta per procedere alla vendita della cauzione; la parte fa opposizione; questa opposizione viene mandata alla Corte dei Conti; quindi si apre un giudizio presso la Corte stessa davanti alla quale è l'una e l'altra parte dovranno far valere le loro ragioni.

Mi pare che davvero si apre una porta abbastanza larga, perchè, come prevedeva l'onorevole Cambry-Digny, quell'esattore, il quale non intende soddisfare presto al suo dovere, abbia modo di trarre assai in lungo prima che si venga al fatto, ed intanto il ricevitore si troverà esposto ad uno sborso della somma dovuta dall'esattore, e sarà pure obbligato a spese pel giudizio che sta per aprirsi; perciò io temo davvero che ne debba venire un rilevante aggravamento nello aggio del ricevitore.

Che poi questo inconveniente lo si possa temere, me lo dimostra un fatto recente, il quale consiste

nell'interpretazione data a questo articolo testè letto dall'onorevole Senatore Scialoja nella parte del Regolamento della legge di contabilità generale, che è stato pubblicato qualche tempo fa, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato; ivi fu detto per lo appunto che nulla era innovato allo stato delle cose per ciò che riguardava gli esattori col sistema dello scosso e non scosso.

L'onorevole Senatore Scialoja prendeva un caso di deficienza e di omissione, perchè l'esattore, in casi di imposta non fondiaria, è soltanto obbligato a pagare i 9/10; a me pare per altro che è solo differita la scadenza dell'ultimo decimo, di modo che nel fare il ruolo si scriverà per esempio « scadenza al 1. febbraio 1871 tanto per fondiaria e tanto per i 9/10 di non fondiaria », e poi al 1. aprile tanto per fondiaria tanto per i 9/10 di non fondiaria allora scadenti, per il decimo scadente solo allora per l'indugio accordato. Io sono d'avviso che alla fine dei conti questo decimo differito viene ad avere la sua scadenza in un giorno determinato dalla legge; in una parola non è nè più nè meno che una rata qualunque che scade ad epoca determinata sebbene ritardata, nella presunzione abbastanza ragionevole che la tassa non fondiaria non si possa far pagare tutta, e che si debba dar tempo all'esattore ad esserne scaricato. Mi pare quindi per questa parte non ne venga un timore di deficienza di cassa.

È fuori di dubbio che la posizione di questi esattori che pagano il non scosso per riscosso, è diversa da quella degli altri contabili, ed è evidente che potrà benissimo un contribuente accordarsi coll'esattore e non pagare due anni interi, se così si vuole; e in questo caso, purchè paghi l'esattore, nessuno ha niente a ridire. Parimenti potrà benissimo un Esattore per un anno, per due anni, se volete, non fare versamento di sorta al ricevitore purchè il ricevitore paghi per lui, e all'uopo possono bensì intervenire accordi; quindi è fuori di dubbio che la posizione di questi contabili è molto diversa da quella di un contabile ordinario, il quale incassa denaro di cui non può far uso qualsiasi, danaro che deve tenere a disposizione dell'amministrazione e di cui non può servirsi se non colle forme e nei modi prescritti dalle leggi.

Io temo per conseguenza che l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Scialoja abbia inconvenienti abbastanza gravi. È fuori di dubbio che se si volessero portare avanti la Corte dei Conti tutte le peripezie che possono avvenire per ritardi di pagamento in tutte le ricevitorie e le esattorie, verremmo davvero ad accrescere i disturbi e gli imbarazzi.

Ad ogni modo temo che il risultato sia di aprire una porta per gli esattori che desiderano prolungare il momento di soddisfare al loro debito, e di aumentare i carichi della provincia.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Ministro delle Finanze. Mi permetto di aggiun-

gere poche parole. Osservava ancora l'onorevole Senatore Scialoia, che quando questo fatto avvenisse, il Prefetto dovrebbe essere destituito; io credo che certamente meriterebbero un rimprovero, una punizione sia il Prefetto sia il Ministro quando si potesse tacciarli di negligenza, od anche peggio assai se si trattasse di un proposito deliberato di non fare il bene; ma se avvenisse qualche equivoco non imputabile a chiochessia, io sono d'avviso che lo Stato non dovrebbe privarsi dell'opera di un buon magistrato per un semplice errore, come per esempio se, per un equivoco, fosse da lui venduta una cauzione, la quale non si doveva alienare.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Le cose dette dall'onorevole Ministro provano poco nella specie, appunto perchè provano troppo; cioè provano contro la giurisdizione data dall'art. 63 della legge sulla contabilità alla Corte dei conti per deficienza; per danni arrecati all'Erario. Questa Legge avrebbe già, secondo lui, sopraccaricato di troppo le sue già gravi incombenze.

Io dico dunque che si poteva tener conto di questa ragione allorché il Parlamento discusse l'art. 63 della legge sulla contabilità generale e prima che fosse adottata; ma oggi che quell'art. 63 da me citato è stato discusso dalle Camere ed è diventato legge, dopo che la Camera dei Deputati aveva votato il progetto che voi discutete oggi stesso, non mi pare che si possa più esaminare se convenga o no commettere alla Corte dei conti la giurisdizione sopra questa materia.

Mi potrete dire che questi esattori non sono contabili; ma allora il vostro art. 95, permettetemi che lo dica, non ha senso alcuno.

E qui io fo un dilemma: sono essi considerati come contabili, o no?

L'altro giorno Voi dichiaraste che di fronte alla legge penale sono contabili come qualunque ufficiale pubblico dello Stato; oggi questi contabili come li volete considerare? Come semplici appaltatori di strade o di opere pubbliche?

Ebbene allora non sono più sottoposti alla legge della contabilità dello Stato, e i loro conti non saranno più giudicati dalla Corte dei conti, avrete fatto un altro buco a quella specie di contabilità che volevate rendere più solenne e più compatta.

Ma voi stessi pot'anzi diceste che non avevate difficoltà di sorta a chiarire su questo punto l'articolo 95 da Voi proposto, ed avete ripetuto che per regola questi signori sono sottoposti alla legge di contabilità e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Voi dunque che cosa volete fare? sottrarre forse alla giurisdizione della Corte dei conti questi esattori solo per una parte?

Sta bene, ditelo chiaramente.

Ma se li sottraete a questa giurisdizione pe' casi di deficienza e di danni, e ve li lasciate pei conti; non potete togliere al contabile, la cui cauzione fu venduta,

il diritto di far discutere il suo conto, e allora, nel giudizio pieno del conto, la Corte dei conti più tardi, è vero, ma pur sovraneamente può pronunziarsi in senso opposto all'ordinanza del Prefetto, dichiarando in un giudizio distinto che deficienze, che danni che non fatti versamenti a compimento del suo debito non vi sono per parte dell'esattore, perchè il conto è pareggiato.

Per ciò che riguarda l'azione del ricevitore contro l'esattore, io non so se debba entrare mai sotto la giurisdizione sia del Prefetto, sia della Corte dei conti, perchè essa non ha fondamento d'una relazione fra loro e lo Stato.

Ma in ogni modo, ci entrassero pure: questa legge ha fatto tante cose miracolose, e può fare anche questa: ci entrassero pure, lo che non credo, è non pertanto innegabile che il vostro articolo 86 ha una portata generale; e di più è innegabile che la maggior parte dei casi a cui esso è applicabile si fondano sulle relazioni di questi esattori o ricevitori collo Stato.

Dunque voi con esso articolo provvedete principalmente ai casi in cui la vendita della cauzione sia fatta nell'interesse dello Stato. Ora, la vendita della cauzione nell'interesse dello Stato o è una vendita abusiva, o è fondata sopra una deficienza o sopra una mancanza di versamento, cagionata per omissione o per negligenza o per mala fede del contabile. Non potete uscire da questi cancelli.

Dunque se volete togliere, ripeto, questa giurisdizione che avete ieri dato alla Corte, fatelo pure: fate leggi che non arrivino neppure, come quelle di Firenze di una volta, dall'ottobre al novembre; fatte pur leggi e disfatele anzi prima che sieno entrate in esecuzione; ma voi non sarete mai riusciti al vostro intento, se non disfate in tutto e per tutto le nostre leggi contabili; se cioè continuate ad ammettere che il giudizio del conto deve in ultima analisi essere deferito alla Corte dei conti, e che l'esito di questo giudizio può essere in contraddizione della vostra eccezionalissima ordinanza e dar motivo a danni ed interessi. Volete esporre l'Erario a questi danni? Se la Commissione lo vuole, io credo e confido che nol vorrà il Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Cambrey-Digny.

Senatore Tecchio. Se mi permette l'onorevole Senatore Cambrey-Digny, non avrei a fare che una brevissima osservazione.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Le gravi quistioni mosse dallo onorevole Senatore Scialoia nel suo eloquente discorso procedono tutte dalla ipotesi, che la Legge sulla contabilità generale dello Stato comprenda anche gli esattori appaltatori che assumono di versare il non riscosso come riscosso; dalla ipotesi cioè che codesti esattori appaltatori sieno *contabili pubblici*, nel senso al quale accenna quella legge.

La Commissione è di parere affatto contrario a tale ipotesi: la Commissione non crede che quella legge

si estenda agli esattori appaltatori, perchè costoro, a rigor di termini, non sono e non possono dirsi contabili dello Stato, e non è punto vero che la Commissione abbia già mostrato di ritenerli *contabili dello Stato* quando dettava l'art. 74 *ter* (oggi divenuto 75), nel quale è stabilito che l'esattore abbia ad essere *considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che ei commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi*.

Qualora la Commissione li avesse senz'altro ritenuti per contabili dello Stato, non avrebbe avuto mestieri di proporre quella esplicita disposizione che dal Senato, non che meritevole di accettazione, fu stimata degna di plauso.

Quella esplicita disposizione diveniva utile e necessaria appunto perchè, non essendo essi contabili pubblici, se alla presente legge quella esplicita disposizione non fosse stata aggiunta, essi sarebbero rimasti soggetti alle sole pene ordinarie dei delinquenti comuni per quantunque a commettere gli abusi si valgano e del loro ufficio e carattere di esattori, e dei poteri speciali che per la presente legge agli esattori competono.

Ora, miuno è il quale non vegga che, dichiarando che gli esattori saranno considerati come *pubblici ufficiali* per un effetto determinato, non solo non si viene ad ammettere, ma anzi si viene ad escludere che essi sieno *pubblici ufficiali* per ogni altro effetto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori.

Io non sono tra quelli di cui, al principio del suo discorso, l'onorevole Scialoja disse che si occupano delle cose del foro. Riconosco la mia incompetenza in tali materie.

Senatore **Vigilani.** Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Non posso tuttavia ammettere che si voglia assolutamente ritenere l'art. 63 della legge come un articolo il quale estenda la sua azione agli esattori appaltatori, ossia agli esattori a scosso e non scosso.

Tanto è vero, o Signori, e ve lo diceva or ora l'onorevole signor Ministro, che nel regolamento per la applicazione della legge sulla contabilità dello Stato, formulato col concorso del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, fu introdotto l'articolo 16, in cui è detto:

« Quando gli agenti della riscossione sono sottoposti secondo le leggi, i regolamenti e i contratti all'obbligo di rispondere e versare le somme da loro dovute a scadenza fissa, le abbiano o no riscosse, in tal caso si osservano le speciali disposizioni della legge, dei regolamenti e dei contratti anzidetti. »

Or dunque, o Signori, risulta che il Consiglio di Stato o la Corte dei conti hanno ritenuto che a questa specie, se così vogliansi chiamare, di contabili non è applicabile l'art. 63 della legge sulla contabilità generale. Ed è naturale, o Signori, imperocchè, formia-

moci ben chiara l'idea delle cose, l'esattore appaltatore, l'esattore a scosso e non scosso, non è responsabile di qualità, non è che un debitore di quantità, voi potete senza dubbio procedere contro di esso quando nei termini del suo contratto e della legge egli non ha fatto i suoi versamenti; ma non potete parlare di deficienze, che siete autorizzati a verificare voi stessi nelle casse dei vostri contabili. Aggiungete questo; all'articolo 63 della citata legge, si parla, mi pare, quantunque io non l'abbia in questo momento sott'occhio, all'art. 63 si parla di omissioni e di fatti capaci di recar danno allo Stato; ma sapete voi quali sono questi fatti ed omissioni: sono gli errori e le falsificazioni nelle scritture, le omissioni nei registri. Questi sono i fatti e le omissioni che la legge sottopone al giudizio della Corte dei conti.

Per ciò che riguarda l'esattore e l'appaltatore, voi non potete verificare se abbiano riscosso o no il denaro; purchè vi paghi al giorno fisso, voi non avete altro a ripetere da lui.

In sostanza, o Signori, l'onorevole Scialoja diceva che sono tanti i casi.

Dei casi per me non ne vedo che uno solo; o l'esattore ha pagato, o non ha pagato nei termini nei quali la legge lo obbliga di fare i suoi versamenti: se egli non li ha fatti, si può addirittura vendere la sua cauzione senza esitanza, senza formalità di sorta.

L'onorevole Scialoja mi domanda che gli citi un caso, ma alla mia volta io lo sfido a citarmi il caso in cui l'esattore che non ha pagato possa esser tratto dinanzi alla Corte dei conti...

Senatore **Scialoja.** Sono io che l'applico tutti i giorni...

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore...

Senatore **Cambray-Digny.** Ma non a proposito di esattori del non riscosso per riscosso. Se si vuole entrare in una discussione accademica per sapere che cosa significa il sistema dello scosso pel non riscosso, o come noi diciamo a schiena, io sono qui a disposizione del Senato, ma son certo che ciò non lo divertirebbe troppo; ma, o Signori, io mi riferisco alla legge. La legge che cosa ha detto? Ha detto che al quinto giorno di ogni bimestre l'esattore deve pagare l'intero debito dei ruoli per l'imposta fondiaria e nove decimi per l'imposte non fondarie e che dentro il bimestre, è tenuto a pagare l'altro decimo. Ora, o Signori, l'esattore che non soddisfa a quest'obbligo non ha scuse di sorta; di fronte a questa legge i casi non sono possibili. Ve ne sarà qualcuno per chiedere il rimborso, ma per versare l'anticipazione non vi sono casi di eccezione di sorta. Signori, io non voglio ledere maggiormente il Senato prolungando la discussione; ritengo però che l'articolo 63 della legge sopra la contabilità dello Stato non è applicabile, che per renderlo applicabile, sarebbe necessaria una disposizione legislativa che la Commissione non crede opportuno di proporre al Senato.

Credo però che la Commissione non abbia difficoltà di accettare una modificazione all'articolo 95 ristretto alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Scialoja, là dove dice:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità; » la Commissione potrà accettare la di lui espressione, che ora non ho bene in mente...

Presidente. Eccone il tenore:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni della legge sulla contabilità dello Stato, e alla giurisdizione della Corte dei conti... »

Senatore **Cambray-Digny.** Sta bene: e continuare quindi « e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono i conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

In questi termini modificato l'emendamento dell'onorevole Scialoja, non credo che la Commissione abbia difficoltà di accettarlo; per me, lo accetto: quanto al resto dell'emendamento, io non posso accettarlo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Era mia intenzione di non prendere la parola in questa questione, la quale mi pareva di ordine piuttosto finanziario che legale, e mi confermava tanto più in quest'intendimento quanto io sentiva, e credo a ragione, opporsi alla proposta dell'onorevole Scialoja.

Ma poichè dalla parte dell'onorevole Collega si è fatto appello specialmente alle persone che si occupano di cose forensi, siccome fra quelle che siedono a questo banco, io mi trovo nella condizione, non so se molto gradita, di occuparmi di questa materia, così mi faccio un dovere di esprimere al Senato francamente la mia opinione colle più brevi parole che mi sarà possibile.

La sensazione che a me produsse la proposta Scialoja, quando mi fu dato di leggerla attentamente e di metterla a confronto colle disposizioni dell'articolo 86 ora 87 di questo progetto di legge, è stata questa: che l'onorevole Senatore Scialoja ad un sistema molto semplice, molto spedito e sicuro, mirerebbe a surrogare un sistema complicato, lungo, e probabilmente non abbastanza sicuro e non scevro d'inconvenienti.

La pratica che ho delle cose forensi, e qui non parlo di dottrina ma di fatti, mi assicura che se noi approviamo ciò che vuole l'onorevole Senatore Scialoja, come l'onorevole Ministro delle Finanze diceva, apriamo una porta a fare delle opposizioni a questi atti amministrativi, opposizioni che vedremo moltiplicarsi, ed è naturale, in quanto che tutti coloro che si trovano in condizione, dirò così, disperata, come sarebbe appunto quella dell'esattore o del ricevitore minacciato dell'esecuzione sulla sua cauzione, si appiglieranno come i naufraghi a tutte le tavole che presentano qualche speranza di salvamento.

Potete quindi essere sicuri che queste opposizioni

non sarebbero infrequenti, e che anzi troppo spesso accadrebbero.

Quali ne sarebbero le conseguenze? Io non le ripeterò, perchè furono già enumerate; ma avremmo certamente lungaggini, avremmo incertezza di giudizi; per me però v'ha una ragione che credo la più decisiva in questa materia.

Io credo che gli atti contemplati nell'articolo 87 sono atti di parte, non sono atti di giudice.

Qui l'onorevole Scialoja ha invocato la disposizione dell'articolo 63 della legge sulla contabilità generale che parla di atti di giudizio, e della giurisdizione della Corte dei conti in materia di conti, senza parlare punto della facoltà di vendere la cauzione.

La legge in generale dice che la Corte dei conti potrà pronunciare tanto contro i contabili, i quali non sono certamente i vostri appaltatori, quanto contro il fidejussore anche prima del giudizio pel conto.

Voi dite che questo articolo si occupa principalmente del giudizio sui conti. Ma si tratta di un giudizio, Signori, nel caso nostro? Niente affatto: non è che un atto di esecuzione che si fa sopra la cauzione. Noi abbiamo autorizzati atti speciali di esecuzione per parte dell'esattore sopra i beni dei contribuenti, ora montiamo più in su, e dobbiamo far l'esecuzione non più contro il contribuente, ma contro chi esige dal contribuente; ora se coloro che hanno incarico di esigere dal contribuente, di versare nelle casse pubbliche a tempo determinato ciò che esigono, non adempiono a questo loro dovere, che cosa autorizza la legge a fare? Atti di esecuzione in odio di coloro che debbono riscuotere, in odio degli esattori, in odio dei ricevitori.

Chi fa questi atti di esecuzione? Li fa il Prefetto: il Prefetto secondo me, qui non fa il giudice, fa la parte.

Non ve ne stupite, Signori, il sistema è tutto affatto speciale: voi avete veduto che l'esattore stesso, quando procede contro i contribuenti, fa alcuni atti i quali, nella procedura ordinaria si fanno dal giudice, e non dalla parte. E precisamente in vista dell'indole speciale di questa materia, ha creduto il Senato d'investire il Prefetto della facoltà di far atti che sono per l'art. 86 proprii del giudice, accordandogli nè più nè meno che la facoltà di procedere ad atti esecutivi contro l'esattore e contro il ricevitore.

Io non veggio come questa disposizione abbia alcun che di comune col giudizio sui conti di cui parla l'art. 63 della legge sulla contabilità dello Stato, e vi confesso che se questa legge che invece ha preceduto la legge ora in discussione, fosse fatta a qualche distanza, da questa, io la voterei, tanta è in me la convinzione che le due leggi nulla hanno di comune; chè in una si tratta di atti dei giudici, nell'altra si tratta di atti di parte, e gli atti di parte, credo che noi gli ordiniamo in quest'art. 86 con un sistema che corrisponde interamente a quello che abbiamo adottato nell'altra parte

del procedimento esecutivo per la riscossione delle imposte.

Molto si preoccupa l'onorevole Senatore Scialoia delle conseguenze a cui si esporrà il Prefetto che, come parte, ripeto, procede agli atti esecutivi.

Ma ci siamo noi preoccupati delle conseguenze a cui si esporranno gli altri, che procedono ad atti di esecuzione?

E qual' è la grande responsabilità che assumerà il Prefetto, quando, accertato il fatto, che al primo di giugno un esattore o ricevitore non ha versato ciò che deve versare, rilascia il decreto con cui manda a vendersi la sua cauzione?

Io auguro ai Prefetti di non avere mai a fare altra cosa che possa impegnare maggiormente la loro responsabilità, se non di rilasciare l'ordinanza di cui parla l'art. 87, e credo che non accadrebbe mai al Ministro di dover prendere provvedimenti di rigore contro i Prefetti: poichè, per quanto si voglia fare poco conto della loro abilità, dobbiamo pure crederli capaci almeno di accertare una data, di accertare il fatto, se sia seguito un versamento.

Dirò di più: il Prefetto non sarà neppure originariamente quello la cui responsabilità rimarrà impegnata per questo fatto, poichè egli provvederà sulle carte che gli saranno trasmesse: risponderanno coloro che avessero abusato del Prefetto, l'avessero ingannato con documenti mendaci: ma se i documenti sono veri, la responsabilità del Prefetto non corre alcun pericolo.

Prima di chiudere queste mie osservazioni dirò ancora una parola in risposta al cenno che fece l'onorevole Scialoia dei fideiussori.

Io non capisco guari come i fideiussori possano essere degni di riguardi maggiori che non il debitore.

I fideiussori si pongono precisamente in luogo del debitore, e si ricorre ad essi perchè non si ha fiducia nel debitore.

Or dunque quando avvenga il caso che si agisca contro i fideiussori, questi diranno: abbiamo subito la sorte cui abbiamo voluto esporci. E non dimenticate, Signori, che in questa materia i fideiussori sogliono essere i tiranni degli esattori e dei ricevitori, perchè sono essi che ordinariamente raccolgono tutti i vantaggi di questi appalti. Nè crediate già che vi saranno molti particolari i quali andranno a prestare la cauzione che questo sistema esige: è noto che queste cauzioni sono prestate da persone danarose, che fanno scontare con usure cruenti il pericolo che corrono, e se nel giorno in cui, per mantenere i patti, resta impegnata la cauzione, o la vedono venduta, essi dovranno riconoscere che non sono andati incontro se non a ciò cui si erano esposti.

Per conseguenza io v'invito a votare con tutta tranquillità questo articolo quale sta scritto.

Senatore Scialoia. Io non intendo prolungare la discussione, ma dirò solo alcune parole sull'argomento in questione che è di molta gravità.

Presidente. Avverto il signor Senatore Scialoia che oltre alle due volte stabilite dal regolamento egli ha già parlato una terza, e che questa sarebbe la quarta....

Voci. Parli, parli!

Presidente. Mi permettano i signori Senatori. Le voci *parli, parli*, non provano che sia questo il voto della maggioranza; quindi io consulterò all'uopo il Senato.

Chi intende che il Senatore Scialoia abbia la parola per la quarta volta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Scialoia ha facoltà di parlare.

Senatore Scialoia. Ringrazio la maggioranza del Senato, che ha avuto la cortesia, che tanto le è naturale, di concedermi la parola.

Io parlo di una materia, o Signori, della quale ho pratica quotidiana, per la ragione che ho l'onore di presiedere a quella sezione della Corte dei conti che sola nel Regno d'Italia applica quelle leggi, intorno alle quali si discute.

E mi consentirà anche l'onorevole mio amico Cambrey-Digny ch'io gli dica che di questa materia me ne intendo non per merito mio, ma per la pratica, che ne ho, un tantino più di lui.

Quando io aveva affermato che vi potevano essere casi di deficienza, gliene aveva indicato uno; non intendo ledere il Senato ripetendolo, se egli ha voluto dimenticarlo sfidandomi d'immaginarne alcuno. Io discorrevo altresì di danni e di omissioni di cui parla l'art. 63, della legge sulla contabilità, e gli diceva che se egli ammette che gli esattori e i ricevitori sieno sottoposti a quella legge e sieno perciò giudicabili dalla Corte dei conti non so come possa sostenere che non sieno poi giudicabili nel modo con cui la Corte dei conti suole giudicare.

Ma non ritorno su questo argomento perchè mi avveggo che una piccola ma poco tollerante minoranza del Senato non consente che io proceda molto oltre nel mio discorso.

Dico soltanto che dal Banco della Commissione ci sono venute tre idee, le quali sono in discordia tra di loro; e siccome quest'articolo della legge dovrà poi essere applicato da un Magistrato a cui io non sono estraneo, mi piacerebbe che un po' meglio lo intendessero coloro che lo discutono: poichè se tre fra coloro che lo propongono e lo difendono sono discordi fra loro, io vi domando come si potrà poi sperare che sia bene applicata la legge.

Quali sono queste tre opinioni? L'onorevole Cambrey-Digny vi ha detto: io accetto la prima parte dell'articolo emendato, cioè accetto una disposizione di legge, la quale dirà che questi ibridi mandatarii del Governo sono quanto alla legge di contabilità ufficiali dello Stato, e lo sono quanto alla giurisdizione della Corte dei conti. Sorse l'onorev. Senatore Tecchio, e coll'autorità grande, che egli ha in questa materia, nega recisamente che

costoro abbiano veste di contabile, e che perciò la Corte dei conti non può mai giudicarli. Sorse infine l'onorevole Senatore Vigliani, e dice che tutto è intatto, che la Corte dei conti li giudicherà sempre, ed applicherà anche l'art. 63 della legge sulla contabilità dello Stato; perchè infine il Prefetto non avrà fatto che un atto di parte, rappresentando esso la parte, che avendo un pegno, lo vende per la speciale autorizzazione della legge, salvo a rispondere poi del fatto suo. Ed è precisamente in questo punto che io fondava il mio argomento. Se non che vorrei sapere come ed in qual modo il Prefetto sia parte quando trattasi del ricevitore contro l'esattore, secondo l'ipotesi del Senatore Cambray-Digny e del Ministro.

Io dunque non aggiungo altro, nè farò altra proposta, solo domando che la Commissione si metta d'accordo, perchè fare una legge a proposta di persone che, quantunque valentissime, sono discordi fra di loro nello intenderla, è fare una legge che, sol per ciò, io credo non meriti il plauso universale.

Che cosa in fin dei conti voleva io?

Che si dichiarasse che gli esattori sono sottoposti alle leggi della contabilità ed alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ora, accetta la Commissione ed ammette che gli esattori siano giudicabili da detta Corte?

In questo caso sta benissimo l'argomento del Senatore Vigliani; ma sta arcibenissimo anche il mio che quando non si accettasse il mio emendamento il Governo si esporrebbe a pagare danni ed interessi, senza una ragione al mondo; e solo per non attendere che fra pochi giorni, fra un mese, fra due, se volete, venga una sentenza in forza della quale lo Stato possa senza alcun rischio nè apparenza di arbitrio rivalersi d'ogni danno, mediante non solamente il capitale della cauzione, ma anche gli interessi accumulati ed i frutti.

Io dunque ritorno al mio dilemma: volete che gli agenti di cui si tratta siano giudicabili dalla Corte dei Conti, sì, o no? Il Senatore Cambray-Digny mi dice sì; il Senatore Turchio per contro mi dice no; il Senatore Vigliani poi mi risponde che tutto è intatto e che la Corte dei conti li giudicherà, ma più tardi e dopo la vendita della cauzione.

Ora si è appunto questa discordanza di opinioni fra questi tre così distinti personaggi, che mi fornisce un non mai sperato argomento per chiedere a questa assemblea che il mio emendamento sia accettato.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny intendeva proporre qualche emendamento alla redazione dell'articolo presentato dal Senatore Scialoja; domando se questa proposta è individuale del Senatore Cambray-Digny, o se accettata dalla Commissione.

Senatore **Cambray-Digny.** Era una proposta mia individuale, ma ora la ritiro.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Scialoja così concepito:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle pre-

scrizioni della legge sulla Contabilità dello Stato e alla giurisdizione della Corte dei Conti.

» L'ordinanza del Prefetto e del Ministro di cui all'art. 86 sarà notificata alla parte interessata; questa fra cinque giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendenza di finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro dei frutti fino al giudizio definitivo.

» L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato. »

Metto ai voti questo emendamento.

Senatore **Caccia.** Domando la votazione per divisione di questo emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti soltanto il primo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Scialoja.** Ritiro gli altri, perchè rimane deliberato che gli esattori non sono giudicabili dalla Corte dei conti.

Me ne rallegro col signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Io non posso stare sotto il peso delle parole espresse dal Senatore Scialoja. L'articolo dice: « che l'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

In quest'articolo non è detto per nulla affatto che la Corte dei conti non sia chiamata a giudicare; io non intendo rinunciare nell'interesse delle finanze a questo beneficio.

Senatore **Scialoja.** Il Senato ha giudicato che gli esattori e i ricevitori non sono sottoposti alla Corte dei conti; aveva io dunque ragione di temere che lo articolo 95 con'è stato proposto dalla Commissione dissimulasse questo concetto: del resto se essa intende che siano sottoposti alla Corte dei conti, e solo vuole la soddisfazione di dirlo con parole sue, lo faccia pure: a me non importa punto che nell'articolo si leggano le parole mie.

Ministro delle Finanze. Io debbo osservare che per conto mio, quando il Senatore Cambray-Digny dichiarò di accettare la prima parte dell'emendamento Scialoja, mi fece l'effetto che facesse cosa non cattiva ma inutile; imperocchè una volta che si dice che gli esattori ed i ricevitori sono sottoposti alle discipline della contabilità, io domando se non abbiano obbligo di render conto alla Corte dei conti, e quando si aggiunge più specificamente che nel trimestre successivo rendono conto a norma dei regolamenti, io domando se anche questo non lo dica. Quindi io domando al Senato se nella discussione e nella votazione che ci fu ha inteso non ammettere questo; io credo che non si possa dare all'articolo altra interpretazione; io me ne rimetto alle persone com-

petenti assai più di me che stanno al banco della Commissione, esse lo potranno dichiarare.

Senatore **Scialoia**. Non vi saranno.....

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione dichiara formalmente che non ha mai voluto e non vuole dissimulare nulla, e che intese e intende parlare tanto chiaramente quanto lo possa desiderare non solo l'onorevole Senatore Scialoia ma qualunque Membro di questa illustre Assemblea.

Noi abbiamo detto chiaramente che l'unico scopo per cui nell'articolo 95, che ora si discute, abbiamo fatto cenno della legge sulla contabilità generale, ed abbiamo proposto che l'esattore fosse sottoposto a questa legge, e quindi nel trimestre successivo all'anno di esazione dovesse render conto, era questo, che noi volevamo che il rendimento dei conti di questi esattori e ricevitori si facesse colle regole prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato. Non altro scopo ci siamo proposti, e per conseguenza non abbiamo adoperato l'espressione sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e riluciamo l'articolo a questa semplice espressione, che più chiaramente esprime il concetto della Commissione.

« L'esattore e il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Presidente. Dunque rileggo l'articolo come è stato nuovamente redatto dalla Commissione:

« L'esattore e il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Chi approva l'articolo così modificato abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle entrate.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà mandato immediatamente alla Commissione delle Finanze.

Leggo ora l'articolo 96 della legge in discussione:

« Se contro l'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 97:

« Quando si proceda contro l'esattore ad atti ese-

cutivi per debiti, o quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, il Prefetto, sopra richiesta dei Comuni interessati o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore. »

A questo articolo la Commissione propone un'aggiunta così concepita:

« Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale ed anche d'ufficio. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo coll'aggiunta testè letta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 98, del seguente tenore:

« La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori, debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorchando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 99. In tutti i casi, nei quali il Comune trascura di esercitare, o eserciti incompletamente gli atti ai quali è chiamato dalla presente Legge, supplisce, a suo carico, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 100. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente Legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori compiono, si fanno su carta libera. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che bisognerebbe almeno dire *compiono per la esecuzione della presente legge*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Tutte le parti, per esempio della graduatoria.....

Senatore **Vigliani**. L'articolo quel è, mi sembra abbastanza chiaro, altrimenti si entrerebbe in un altro campo; non sarebbe più tra l'esattore ed i contribuenti, ma tra l'esattore e i terzi, coi quali l'esattore può trovarsi in concorrenza. Quindi crediamo che sieno bastanti queste spiegazioni per rimuovere ogni dubbio.

Ministro di Grazia e Giustizia. La dichiarazione fatta conforta alquanto il Ministero; però credo devo far osservare all'onorevole Vigliani che, nella procedura di questa legge si parla della graduatoria, si parla anche degli atti di procedura per separazione ecc. è vero che si rinvia alle disposizioni della legge comune, ma potrebbe nascere il dubbio che con quel rinvio non si facesse altro che ripetere in questa legge

quella forma di procedura che si era fatta; credo che si potesse adottare qualche parola più chiara.

Senatore Vigliani. Se il Signor Ministro crede di fare qualche proposta, la faccia pure: in quanto alla Commissione ritiene sufficiente la disposizione dell'articolo quale si trova.

Presidente. Il Signor Ministro fa qualche proposta?

Senatore Cambray-Digny. Credo che bisognerebbe aggiungere qui le parole *ed i ricevitori*, dire cioè: « tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno in carta libera. »

Questa è un'aggiunta che mi pare necessaria.

Presidente. Dunque si direbbe: tutti gli esattori e ricevitori.

Ministro Guardasigilli. Confesso la mia insufficienza per trovare una parola la quale corrisponda perfettamente a ciò che mi sembra doversi esprimere per limitare la franchigia soltanto agli atti che si fanno dall'esattore in via amministrativa e non per quelli che si fanno in via giudiziaria.

Io per conseguenza pregherei il Senato di rinviare a domani la discussione di quest'articolo, al quale si potrebbe formulare con miglior agio un'aggiunta.

Senatore Vigliani. Mi pare che la si possa fare subito.

Ministro Guardasigilli. Ho dichiarato la mia insufficienza a farlo subito adeguatamente; se l'onorevole Senatore Vigliani e la Commissione vogliono farlo subito, tanto meglio.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi pare che ad acquietare i dubbi del Ministro Guardasigilli basterebbe mantenere la prima parte dell'articolo qual'è, e aggiungere al capoverso che dice: « tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori e ricevitori compiono: si fanno su carta libera » la seguente clausola: « semprechè non occorran atti giudiziari, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di bollo e registro. »

Crede il Signor Ministro che questa clausola esprima bene il suo concetto?

Ministro Guardasigilli. Bisognerebbe dire: « quando non occorran atti giudiziari da farsi secondo la legge della Procedura comune. »

Senatore Tecchio. Si direbbe dunque: « Semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di Procedura Civile, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di bollo e registro. »

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero; esso suona così:

« Art. 100. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle

amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori e i ricevitori compiono, si fanno su carta bollata, semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di Procedura Civile, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali della legge di registro e bollo. »

Chi ammette quest'articolo con l'aggiunta da me letta abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 101 così concepito:

« La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Province e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore col 1° gennaio 1871. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Invece di dire: « con il primo gennaio 1871 » direi: « andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

Non ho bisogno di dar ragioni per convincere dell'opportunità di questa modificazione.

Da parte mia desidero di vedere al più presto possibile in vigore questa legge, ma nel caso che fosse ritardata la sua promulgazione, nel caso che per il 1° di gennaio 1871 vi fossero delle difficoltà e si dovesse rimandare avanti e indietro da un ramo all'altro del Parlamento, mi pare che una data fissa diventa una impossibilità.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze propone di sostituire alle parole « col 1° gennaio 1871 » le parole: « il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

La Commissione ha nessuna osservazione da fare?

Senatore De Gori. Nessuna.

Presidente. Rileggo allora l'articolo con questa modificazione:

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

(Approvato.)

Presidente. Passiamo ora al Titolo. 7. *Disposizioni transitorie.*

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Senatore Moscuza, il quale si trova nel suo paese nativo, per disgrazia di famiglia, mi spedi una petizione che riguarda questa legge, e propriamente le disposizioni transitorie. Io l'ho presentata all'onorevole signor Presidente, che mi disse di comunicarla alla Commissione. Domando se la Commissione potrebbe dirne qualche cosa al Senato.

Presidente. Do prima lettura dell'art. 103.

« I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, avranno diritto di ottenere l'esattoria e la ricevitoria per il primo quinquennio senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

» I ricevitori generali e gli esattori che essendo impiegati, non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

A questo articolo, alla fine del terzo comma, cioè dopo il capoverso che finisce con le parole *deputazione provinciale*, hanno presentato un'aggiunta i signori Senatori Di Bovino, Pepoli, Scialoja, Caccia, Devincenzi, Errante, Conforti, Pernati, Tommasi, Sappa, Gallotti, Vacca, De Falco, Pisani, Pandolfina, così concepita: « Se il valore delle attuali cauzioni degli individui sopraindicati, stimate con le norme delle leggi precedenti a questa, non arriva alla misura stabilita nell'art. 16, questa misura sarà raggiunta con un supplemento di cauzione in beni stabili o in rendita pubblica valutata con le norme dell'art. 17.

Senatore Cambray-Digny. Sarà bene che qualcuno degli onorevoli proponenti esponga le ragioni dalle quali furono mossi a far quest'aggiunta.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Nei primi giorni in cui il Senato tolse a discutere questa legge, e sopra una mozione dell'onorevole Senatore Conforti, l'onorevole signor Ministro delle Finanze dichiarava esplicitamente come fosse sua intenzione, giunto il momento delle disposizioni

transitorie, d'interessarsi seriamente della sorte di tutti coloro che nelle discipline così attualmente varie danno opera alla riscossione delle imposte.

Il tenore dell'emendamento che vi si presenta, o Signori, non tende ad altro che ad esplicare un concetto di equità e direi anche di giustizia che l'articolo in esame ha cominciato a mettere in atto. In esso è riconosciuto che bisogna tener conto della esistenza giuridica degli esattori, che al momento della pubblicazione della legge siano in esercizio del loro ufficio, e si dichiara che, previe, da parte loro, due obbligazioni; cioè, sottostare ai capitoli d'asta, e compiere tutti gli adempimenti da questa legge prescritti per gli appaltatori, sarebbero quelli stati confermati per un quinquennio nell'esercizio delle loro funzioni.

Venne qui ad affacciarsi una disamina molto interessante, e che certo non avrebbe mancato di affacciarsi al tempo di formolare i capitolati d'asta.

Questi riscuotitori d'imposte dirette, secondo i vari sistemi vigenti in Italia, e forse quasi tutti avevano date delle cauzioni in rendite sul Debito pubblico che forse allora furono acquistate alla pari, o più che alla pari, e quindi le loro sostanze furono impegnate nell'acquisto di una rendita che adesso, al corso di Borsa, è molto scemata.

Se la legge attuale nelle sue disposizioni transitorie ha riconosciuto in tal qual modo il servizio, e l'ingeneramento di costoro, parve a coloro che propongono l'emendamento che fosse una conseguenza necessaria che quella garanzia prestata fosse anch'essa riconosciuta nel valore che aveva.

Restava soltanto a prevedere il caso che con i nuovi carichi agli esattori addossati, la cauzione antica non sarebbe bastata.

E qui era ragionevole, che le novelle discipline segnate dall'art. 17, cioè il modo come valutare la cauzione in rendita sul Debito pubblico, fossero applicate nettamente sul nuovo conguaglio, sul nuovo rateo di cauzione che si arrogesse all'antica.

Sembra adunque equo, ed opportuno che si mantengano le antiche cauzioni, mentre sarebbe un far retroagire la legge quando quelle cauzioni, che furono acquistate alla pari, od in altra ragione maggiore, ora si venissero a calcolare non solo per il prezzo di borsa attuale, ma bensì scemato di un decimo, com'è prescritto dalla legge attuale.

Queste considerazioni che sarebbero improntate a equità, e che verrebbero sempre più a sviluppare il concetto che viene espresso in questo articolo, formano il soggetto dell'emendamento che vi è stato presentato.

Senatore De Gori. La Commissione, in nome della quale prendo a parlare, ringrazia gli onorevoli proponenti di aver riconosciuto come anco essa non sia insensibile a quelle ragioni di equità, che quasi si confonde colla giustizia, le quali, nel caso di che si tratta, possono militare a favore di coloro che funzio-

narono e funzionano tuttora come esattori, camerlinghi, percettori e ricevitori.

E tanto ha sentito quest'impulso la Commissione, che nel presente articolo ha fatto a questi pubblici agenti tale concessione la quale, a suo avviso, quasi quasi in fatto pratico pregiudica in molta parte d'Italia per qualche tempo l'attuazione della legge, che con tanto studio e tanto lungamente il Senato ha discusso.

Gli onorevoli nostri Colleghi proponenti vorrebbero che le cauzioni le quali attualmente assicurano l'esazione dei tributi secondo i contratti che avvennero al momento in cui le esattorie furono loro affidate, rimanessero tali quali, avessero la medesima efficacia, fossero stimate colla stessa misura.

Qual è, o signori Senatori, la conseguenza pratica di questa proposta? È semplicissima; ritenere che oggi vale cento ciò che in fatto vale cinquanta.

A me non fa meraviglia che sentimenti benevoli, che meritamente sono dovuti a pubblici agenti i quali per la benemerenzza che si sono acquistata meritano alcuni riguardi, abbiano spinto gli onorevoli proponenti fino a questo punto di condiscendenza, ma mi sia lecito opinare che esso lederebbe non solo tutta l'economia della legge, ma, anche i supremi canoni della giustizia distributiva.

Tutta quanta la legge, o Signori, posa sopra questa base fondamentale, che giammai nè lo Stato, nè le Province, nè i Comuni possano essere defraudati dei tributi, che ai termini di legge vengono imposti, in quanto che, tranne il caso in cui venga a mancare la materia imponibile, colui, che dell'esazione è incaricato, risponde col proprio di quei tributi, i quali non può esigere. E se per caso questo fatto si verifica, in che modo lo Stato, la Provincia, e il Comune ottengono il loro intento? quello cioè per il quale voi, Signori, fate questa legge?

Si è appunto perchè per mezzo della cauzione, colla quale l'esattore, che pure è il solo debitore, risponde dell'esattezza propria, mai ne può venire detrimento o nocimento all'interesse dello Stato, della Provincia e del Comune.

Ora se questa cauzione, la quale un tempo, in altre condizioni politiche e sotto l'impero di altre influenze economiche, valeva cento, oggi val dieci, è evidente che nel giorno nel quale l'Ente morale dovrà impadronirsi per farsi pagare, invece di trovarvi l'equivalente, vi troverà un valore minore della metà.

Vedete dunque, o Signori, che l'accettare la proposta degli onorevoli proponenti varrebbe lo stesso che, quando dopo così lunga e laboriosa navigazione siamo giunti quasi dal pelago alla riva, con un tratto di penna distruggere tutto quanto il sistema della legge e contraddire a certi articoli che voi avete votati.

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

Senatore **De Gori**. Ma, o Signori, non crediate che io mi penta di avere francamente dichiarato che ove

l'emendamento proposto venisse dal Senato accolto, finirebbe anche i canoni della giustizia distributiva.

Se lo Stato, se le Province, se i Comuni non potessero esigere i tributi che la legge ha stabiliti, in quella misura che i poteri legittimamente costituiti anno per anno stanziarono, e che sono fissati nei ruoli, è naturale che questi tre Enti verrebbero a mancare di quelle risorse che sono essenzialmente, assolutamente necessarie alla loro esistenza; e come potrebbero supplirvi? dovrebbero supplirvi o con debiti o con nuove tasse, ed ecco, o Signori, come per effetto di una condiscendenza troppo spinta, e mi sia permesso il dirlo, male consigliata, si verrebbe ad aggravare i contribuenti o con debiti o con tributi; e tutti quanti i cittadini italiani sopporterebbero il peso di cauzioni le quali un tempo poterono esser valevoli, ma adesso non lo sono più.

La Commissione pertanto divide cogli onorevoli proponenti i sentimenti di benevolenza verso coloro che sostennero e sostengono tuttora pubblici uffici, vuol spingere i riguardi verso di essi fino al punto al quale le sia permesso di farlo, che, in fatto, si è quello di sospendere per tutto il tempo indicato in questi articoli a favore degli esattori, camerlinghi e ricevitori in attività di servizio gli effetti della legge. Quando si tratta di tempo la Commissione è stata larghissima, ma quando si tratta di principii la Commissione non può transigere di una linea da quel concetto che oramai da un mese e mezzo abbiamo l'onore di sostenere da questo banco. (*Segni d'adesione*.)

Senatore **Caccia**. Non dalle disposizioni benevole della Commissione, noi aspettiamo l'accoglienza del nostro emendamento; la domandiamo al Senato nel momento di dar opera alla legge.

Le disposizioni che noi vi domandiamo, noi le troviamo necessarie, perchè, quando si fa una legge nuova, abrogandone forse non meno che altre sei si è sempre dal legislatore mercè disposizioni transitorie reso meno rovinoso il passaggio dalle vecchie alla nuova legge. E difatti in tutte le leggi da voi codificate dal 1861 in avanti non si è mancato mai di dare uno sguardo retrospettivo alle condizioni precedenti. E sia di prova, o Signori, la legge sulle disponibilità, quando coll'articolo 13 e seguenti ha usato quei riguardi che sapete, agli impiegati che venivano dalle vecchie amministrazioni. Quindi noi entriamo in questo sistema non per benemerenzza, ma per quelle considerazioni che i legislatori devono avere presenti quando alle vecchie leggi se ne sostituiscono delle nuove.

Io credo, o Signori, che con questo articolo si era consentito alle più radicali innovazioni a pro degli antichi esattori. E davvero se principii essenziali di questa legge sono l'asta e l'aggio a ribasso, e se su questi posa l'importanza e la vera utilità di questa legge a seconda di coloro che l'hanno proposta, io sono abilitato a dire che quando trovate in quest'articolo che per 5 anni si è derogato al principio del concorso all'asta,

e che quando per più anni si è stabilito che l'aggio, dai Comuni o dai Consorzi, si possa consentire senza gara, è evidente che sono state fatte eccezioni gravissime alle cardinali norme della legge.

Ma or che cosa vi si domanda da coloro che vi propongono l'emendamento? Nient'altro se non che facciate altra eccezione non alla misura, ma al valore delle vecchie cauzioni, cosa che non rientra ne' principi dominanti della legge, ma in quelle disposizioni che sono dettate per rendere indenne lo Stato dell'infedeltà dello Esattore. Diciamolo più chiaro; la norma della cauzione, Signori, in generale è per assicurare la gestione; ma la sua utilità si manifesta nel caso soltanto di mancanze commesse dall'esattore all'adempimento del proprio dovere.

Ma, quando avete sino ad oggi larghe classi d'impiegati che hanno mantenuta ferma la bandiera dei loro doveri, quando trovate, Signori, che il Governo d'Italia li ha ritenuti nei loro posti, e che ben molti fra essi passando frammezzo due rivoluzioni sono stati rispettati dalle popolazioni; quando sono stati riscossi sinora per loro mezzo più che due terzi delle imposte dirette senza poter loro opporre una qualunque menda, credo che qualche gramma di fiducia si può accordare a costoro, e credo che i loro impegni saranno ancora da essi mantenuti.

Io prego il Senato a ricordare che l'emendamento non versa affatto sul compimento della cauzione, giacchè perciò che riguarda siffatto compimento, del quale sarà indubitato il bisogno, vista la minore misura delle vecchie cauzioni verso il carico dell'esattore, si propone nell'emendamento applicarsi le novelle discipline di valutazione.

Concludo, o Signori, dicendo che se sono principii essenziali l'asta e l'aggio a ribasso, se ad ambidue si sarebbe già fatta eccezione per i vecchi esattori, io mi auguro che da voi non si farebbe ostacolo ad accettare un'altra equa tolleranza per mantenere la già fatta valutazione delle vecchie cauzioni in rendita pubblica. Così si accumulano meno rovine, così s'innestano con plauso alle vecchie le nuove leggi.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io credeva che finalmente la Commissione non volesse rimanere nel suo sistema assoluto, nonostante i più morbidi temperamenti i quali le si presentano, e non credeva che l'onorevole Ministro delle Finanze non volesse predisporre la Commissione ed il Senato con una parola per esprimere il suo pensiero favorevole all'emendamento presentato e firmato da quindici Senatori.

In questa Aula, giorni sono, diceva all'onorevole Ministro delle Finanze: allorchè con questa legge che credete utile e che spero lo sia, anzi che riesca d'immenso vantaggio alla nazione, quando con questa legge venite a distruggere la posizione dei ricevitori, degli esattori, dei percettori napoletani e siciliani, conside-

rate le gravi, le disastrose conseguenze alle quali costoro andrebbero incontro.

I percettori delle provincie meridionali hanno avuto per la maggior parte queste percettorie o ricevitorie in tempi in cui il corso del debito pubblico era a 100, a 115 e sino a 120.

Ora voi venite a fare una legge, la quale mette tutti questi percettori nella necessità di dover liquidare e vendere le loro cauzioni.

Ma io domando: non volete avere verun riguardo ai diritti acquisiti? Non volete aver riguardo alcuno ai disastri che le nuove leggi sogliono ingenerare? Se non si possono riparare tutti i mali quando con le nuove leggi si abolisce il passato, bisogna almeno adottare alcuni temperamenti.

Infatti colle diverse leggi che si sono promulgate in Italia si è fatto il possibile per temperare gli effetti disastrosi che ne sarebbero derivati.

Su questo soggetto che cosa mi rispondeva l'onorevole Ministro delle Finanze in una delle tornate di questa lunga discussione? — Io comprendo la gravità delle ragioni esposte dall'onorevole Senatore Conforti; ma sia egli sicuro che quando si tratterà delle disposizioni transitorie io ne proporrò una la quale salvi gli interessi dei percettori e dei ricevitori delle Provincie meridionali.

Ora viene la Commissione e propone l'articolo 103 col quale dice che « gli esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo quarto, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria per il primo quinquennio, senza che abbia luogo l'incanto. »

E credete voi che questo sia accettabile? Noi lo ripudiamo; a queste condizioni, non troverete nelle Due Sicilie una sola persona che possa accettarlo.

Quello che avrebbe potuto rendere possibile l'accettazione de' cinque anni, sarebbe stato semplicemente quando essi non avessero dovuto supplire con nuove cauzioni alle vecchie ora insufficienti, e non già per colpa loro, ma per le condizioni economiche del paese.

Rispondo ora all'onorevole De Gori il quale ha detto che, accettando l'emendamento in questione, sarebbe lo stesso che distruggere dalle fondamenta la legge per la quale il Senato si travaglia da tanti giorni. E come può dirsi cotesto? La legge forse non rimane intatta? Qual'è la disposizione la quale rimane vulnerata? Forse che i percettori ed i ricevitori delle Province Meridionali, i quali hanno data la cauzione oltre il 100 quando venne loro conferito l'ufficio, non hanno adempiuto ai loro obblighi? Forse che le imposte che essi esigono non saranno più del medesimo ammontare?

Ora, io non veggio che questa legge, per la quale ci travagliamo, possa essere distrutta dalle fondamenta. Essa rimane la stessa perchè i ricevitori ed i

percettori debbono accettare tutte le condizioni che in essa si trovano. Le cauzioni che essi hanno date fin ora furono bastevoli perchè adempissero ai loro doveri, poichè se non li avessero adempiuti, certamente non sarebbero più in ufficio.

Dunque, quello che io domandava allorchando mi rivolgeva all'onorevole Ministro delle Finanze mi sembrava una cosa delle più lievi che si potessero immaginare, e la risposta che mi diede l'onorevole Ministro mi lasciava la fiducia che per cosa tanto lieve non sorgessero opposizioni. Del resto noi non abbiamo ancora sentito l'oracolo dalla bocca del Signor Ministro delle Finanze; io non so quale possa essere; ascoltiamolo: forse sarà più benigno di quello della Commissione.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Conforti ha fatto uso di espressioni così benigne che per verità starei per dire che esso abbia cercato di sedurmi (*ilarità*), affinchè io venissi nella sentenza che egli e parecchi dei suoi colleghi propongono al Senato. Per verità io non posso aver dimenticato le solenni dichiarazioni che ho fatte fin dal principio di questa discussione. Vuolsi aver riguardo alle gravi condizioni attuali, vuolsi aver riguardo a coloro i quali sono ora in funzione e specialmente, se da lungo tempo e con soddisfazione del pubblico, esercitano codesta funzione. Ma a parer mio questa è una questione di tempo, imperocchè quanto a principii certamente la Commissione ha ragione, di dire: « quando lo Stato affida i denari suoi ad un terzo, deve esigere da questo terzo una cauzione, corrispondente press'a poco alla somma che egli tiene in mano. »

La Commissione enuncia un principio così poco contestabile, che credo non si possa pensare a dissentire dalla Commissione stessa, quindi mi sembra che dobbiamo essere unanimi in questo concetto, cioè nel disporre le cose in guisa che si raggiunga quello scopo che giustamente la Commissione propone al Senato.

Però, si osserva dall'onorevole Senatore Conforti, dal Senatore Caccia e da altri: « Come volete che questi ricevitori, questi percettori i quali hanno già una cauzione commisurata forse al 100 per 0,0 (ossia il valore nominale), tutto ad un tratto si trovino nello stato di poter presentare una cauzione in cui le cartelle del debito pubblico fossero invece valutate al 57 e 58? » E all'ora pare a me la loro domanda può meritare questa risposta, cioè, a dire: « che per parte mia sono volentieri disposto ad accordare a questi ricevitori e percettori, un tempo ragionevole, perchè possano trovare questa cauzione, in guisa che la cauzione stessa soddisfi alle giuste esigenze, che la Commissione propone al Senato. »

Infatti se codesti percettori e ricevitori nella loro gestione passata hanno soddisfatto sempre a tutte le esigenze della professione che esercitano, mi pare che non debba essere molto difficile per loro il trovare

codesto complemento di cauzione, specialmente quando, come la legge propone, anche le cauzioni in beni stabili sono ammesse.

Io non istarò certamente sopra questo argomento a confidare sopra i miglioramenti del credito pubblico tanto che abbiano a rendere meno sensibile la differenza tra il corso effettivo e il nominale dei fondi pubblici, ma tuttavia ho fiducia, per parte mia, che il Parlamento, d'altra parte prenderà dei provvedimenti tali per cui la troppo grande differenza che ora lamentiamo tra questi due casi verrà scemando.

Quindi è che mettendo insieme queste varie circostanze sembra a me che l'osservazione fatta dagli onorevoli sottoscrittori dell'aggiunta all'articolo, meriti la considerazione del Senato e della Commissione sotto questo punto di vista. Qualora la legge fosse pubblicata (siamo già abbastanza avanti nell'anno) verso la fine di questo anno, sarebbe difficile che codesti ricevitori, codesti percettori, potessero trovare il complemento alla cauzione; ma sembrami quindi che si possa intendere fra i proponenti l'emendamento, dando tempo (mettiamo un anno) agli esattori di porsi al corrente con la loro cauzione.

Io non dubito punto nè poco che dando così del tempo, questi esattori potranno, specialmente coloro (che certo sono quelli che meritano i riguardi degli onorevoli Senatori proponenti, coloro dico, che hanno esattamente adempite le loro funzioni, che hanno dato serie e certe garanzie di onestà nell'adempimento dei proprii impegni, io non dubito punto ripeto che questi esattori possano giungere al loro intento, possano ottenere il complemento della cauzione.

Come d'altra parte mi rivolgerò alla Commissione e dirò: certo, nel principio, è impossibile che il Ministro delle Finanze dissenta da quelle deliberazioni che avete votate, ma per altra parte, siccome è vostro intento coll'articolo 103, che si possa passare dallo stato attuale delle cose allo stato che la nuova legge vuole, colla minore perturbazione possibile, in guisa da dare la più grande soddisfazione, ed agevolare il più che sia possibile a coloro che attualmente esercitano codesto ufficio, il mezzo d'adagiarsi alla nuova legge, così io spero che la Commissione stessa accetterà un temperamento di questa natura.

Mi permetterei d'osservare che è possibile una conciliazione fra gli autori dell'aggiunta e la Commissione.

La Commissione ha formulato un principio; dal principio non si può recedere; però si richiede un dato tempo perchè questo principio si possa applicare. Io credo perciò che la Commissione pure troverà non fuori di proposito l'adottare un temperamento...

Voci. Con moderazione.

Ministro delle Finanze. Qui è questione di saviezza. Io non dubito che la Commissione sia del mio parere, cioè che la dicitura dell'articolo possa essere ricomposta, perchè forse sarà necessario cambiarne la

dicitura, e dire che nel primo quinquennio, se di quinquennio si vuole parlare, si debbono tenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Voci. Sì, sì.

Ministro delle Finanze. Forse la cosa è sotto-intesa; ma credo che bisogna specificare l'una cosa e l'altra; perchè a mio avviso, qui si dice benissimo che gli attuali esattori possono essere mantenuti in ufficio senza asta pubblica, e questo presuppone che l'esattoria stia come è; ma io domando anche che le circoscrizioni possano rimanere come sono, perchè se vogliamo andare giusta le disposizioni di questa legge, considerate un paese in cui le esattorie siano oggi per mandamento e pensate a quello che può succedere quando in questi paesi, a questi mandamenti spedirete la legge con la domanda: volete voi procedere comune per comune o fare dei gruppi, oppure volete stare insieme come un mandamento?

Lascio considerare per la natura della questione, quante gare di campanile deriverebbero, e certamente, comunque sollecitamente si facesse, pure occorresse un qualche tempo, perchè i Comuni potessero mettersi d'accordo, perchè il Prefetto avesse esercitata l'azione che la legge gli conferisce. Quindi io chiederei che non solamente si potessero mantenere pel quinquennio gli esattori, ricevitori, camarlinghi, ma ancora le esattorie; e proporrei, essendo l'ora abbastanza avanzata, che all'aprirsi della seduta di domani la Commissione volesse proporre l'articolo colla modificazione riguardo alle esattorie, di cui parlava testè, con un temperamento nel senso desiderato da tanti onorevoli componenti di quest'assemblea per cui si potesse passare dall'attuale stato di cose a quello che la Legge vuole, senza derogare certamente ai principii che informano questa Legge, dando la facoltà a quelli che attualmente sono in ufficio di adagiarsi alla nuova condizione che gli farebbe la legge.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io vorrei fare una dichiarazione, a nome della Commissione, in risposta alle parole pronunciate dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

La Commissione, come l'onorevole signor Ministro ed il Senato hanno potuto scorgere, è sempre stata

disposta a largheggiare verso gli attuali esattori, e ciò credo che sia provato coll'articolo proposto. Non accetto adunque per parte mia le parole che sono state dette in ordine a questo articolo da taluni degli onorevoli preopinanti. Però la Commissione ha creduto che fosse nell'interesse dello Stato tener fermo il più possibile nella questione delle cauzioni, imperocchè voi non ignorate il rimprovero generale fatto al Governo in moltissime occasioni, che le cauzioni dei contabili dello Stato sono insufficienti. A questo appunto deve rimediare la legge che ora si discute. Quindi era premura della Commissione di tener fermo il più possibile nel suo proposito. Però la Commissione non è aliena dall'entrare nell'intendimento dell'onorevole sig. Ministro, a una condizione, (e qui, lo pregherei di un momento di attenzione) alla condizione che egli volesse impegnarsi ad inserire nel regolamento tutte quelle discipline e tutte quelle cautele, che possono apparire necessarie per assicurare non solo l'interesse delle finanze, ma ancora quello del ricevitore. Come faremo noi a trovare i ricevitori quando loro consegneremo tante esattorie che avranno cauzioni insufficienti? Qual è il ricevitore che vorrà correre questo rischio?

Quindi in credo che l'onorevole signor Ministro dovrà preoccuparsi d'introdurre nel regolamento quei provvedimenti che concernano questi casi.

Con questa condizione io non vedo nessuna ragione per cui la Commissione non accetti il pensiero del signor Ministro d'introdurre una disposizione, che temporaneamente faccia maggiori facilitazioni agli attuali esattori.

Ministro delle Finanze. Dal momento che la Commissione ha la bontà di studiare stassera la redazione dell'articolo, quand'anche essa ravvisasse opportuno di provvedere anche per legge per maggiore precauzione a questo periodo transitorio, il Ministero non ha che a trovarsi soddisfatto.

Presidente. Domani alle ore 2, secondo il consueto, si terrà seduta pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

Se ci rimarrà tempo, condotta a termine la discussione di questo progetto di legge, accorderò la parola all'onorevole Conforti per lo sviluppo del suo disegno di legge sui Conciliatori.

La seduta è sciolta (ore 6).